

LEGGE CANONICA E AZIONE PASTORALE

Appunti per ritrovarne la sintonia - 1

3 aprile 2025

Elio Dotto

APPUNTI

Esempi

- a. can. 144 - *supplet Ecclesia*
- b. cann. 1161-1165 - *matrimonii irriti sanatio in radice*

Quaestiones disputandae

1. Il rapporto storico tra cultura giuridica e cultura teologica
2. Il rapporto teoretico tra diritto e morale
3. Il rapporto epistemologico tra diritto canonico e diritto secolare
4. La «pastoralità» del diritto canonico
5. Per una rinnovata descrizione del diritto naturale e del diritto divino

Diritto particolare di Cuneo-Fossano

- a. sull'amministrazione dei beni temporali e sul sostentamento del clero
- b. sulle parrocchie

UN ESEMPIO

Can. 144 - §1. Nell'errore comune di fatto o di diritto, e parimenti nel dubbio positivo e probabile sia di diritto sia di fatto, **la Chiesa supplisce**, tanto nel foro esterno quanto interno, la potestà di governo esecutiva.

§2. La stessa norma si applica alle facoltà di cui ai cann. 882 e 883 [confermazione], 966 [confessione], e 1111, §1 [matrimonio].

QUAESTIONES DISPUTANDAE

- 1. Il rapporto storico tra cultura giuridica e cultura teologica**
- 2. Il rapporto teoretico tra diritto e morale**
- 3. Il rapporto epistemologico tra diritto canonico e diritto secolare**
4. La «pastoralità» del diritto canonico
5. Per una rinnovata descrizione del diritto naturale e del diritto divino

IL RAPPORTO STORICO TRA CULTURA GIURIDICA E CULTURA TEOLOGICA

Nella Chiesa cattolica contemporanea sperimentiamo una tensione tra diritto canonico e teologia, al punto che il confronto interdisciplinare appare spesso faticoso o comunque poco coltivato.

Fin dall'inizio del secondo millennio cristiano, più precisamente con la riforma gregoriana dell'XI secolo, si è sviluppata nella Chiesa occidentale una cultura giuridica **parallela** rispetto a quella teologica.

Ghislain Lafont, nella sua *Storia teologica della Chiesa*, riconosce in Occidente quasi una «concorrenza» tra la disciplina del diritto canonico, così come si struttura dalla *Concordia discordantium canonum* di Graziano in poi, e la teologia. In particolare, la teoria della **duplicità tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione**, tra la validità teologica dei sacramenti e la loro lecita amministrazione, segnala due prospettive tra loro parallele e connesse.

IL RAPPORTO STORICO TRA CULTURA GIURIDICA E CULTURA TEOLOGICA

Ritroviamo questa duplicità tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione nel **Concilio Vaticano II**, in particolare nella *Nota explicativa praevia* della Costituzione *Lumen gentium*, e nel can. 375 del vigente Codice di diritto canonico, che di quel Concilio è uno dei principali frutti.

Can. 375§2 CIC83 - Con la stessa consacrazione episcopale i Vescovi ricevono, con l'ufficio di santificare [*potestà di ordine*] anche gli uffici di insegnare e governare [*potestà di giurisdizione*] i quali tuttavia, per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col Capo e con le membra del Collegio.

L'affermazione conciliare della precedenza del sacramento sul diritto, per cui i Vescovi traggono la loro potestà dall'ordinazione sacra e non dal mandato pontificio, trova qui sintesi con la necessità di salvaguardare la comunione ecclesiale per mezzo dell'ordinamento giuridico e gerarchico: rimane la duplicità tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione, tra sacramento e diritto; e tuttavia **tale duplicità viene ricondotta all'unità teologica della natura sacramentale della Chiesa.**

IL RAPPORTO STORICO TRA CULTURA GIURIDICA E CULTURA TEOLOGICA

Nella storia della Chiesa come si è sviluppata questa duplicità tra diritto e teologia che il Concilio Vaticano II ha provato a sanare ma le cui tensioni sperimentiamo ancora oggi?

- a. Lafont mette in correlazione questa «nascita del diritto canonico» come disciplina a sé stante con l'alternarsi tra **metodo analogico** e **metodo anagogico**, avvicendamento che, a suo modo di vedere, segna i rapporti del cristianesimo sia con la radice ebraica che rispetto al suo sviluppo nella storia occidentale. Il passaggio dal messianismo giudaico alle **prime Chiese ellenizzate** comporta una prima evoluzione della forma cristiana, dall'analogia all'anagogia, per cui alla costruzione del Regno terreno, analogia del Regno celeste, si sostituisce la cura per il percorso spirituale, anagogico, nella sequela di Cristo, che dalla dispersione di questo mondo conduce all'Uno da cui tutto proviene. In questa concentrazione sul cammino verso Dio, dove le esperienze della terra vengono subito rilette come figure dei beni celesti, **la dimensione storica, e quindi anche giuridica, è secondaria.**

IL RAPPORTO STORICO TRA CULTURA GIURIDICA E CULTURA TEOLOGICA

Nella storia della Chiesa come si è sviluppata questa duplicità tra diritto e teologia che il Concilio Vaticano II ha provato a sanare ma le cui tensioni sperimentiamo ancora oggi?

- b.** **All'inizio del secondo millennio**, invece, quando in Occidente la Chiesa, anche in relazione alla debolezza del potere temporale, deve strutturarsi maggiormente, **si ritorna all'analogia**: in tale contesto, in cui dalla Chiesa pellegrinante sulla terra per analogia si raggiunge la Gerusalemme del cielo, il *nomos* assume la figura concreta della *lex*, mutuata dal diritto romano, dove, secondo la lezione classica di Cicerone, determinanti sono gli *officia*, e cioè le istituzioni nella loro configurazione canonica. Nel pensiero di Tommaso c'è piena armonia tra diritto e teologia, tra la legge definita «*ordinatio rationis*» e la visione dell'uomo che con la ragione cerca Dio: si tratta però dell'armonia tra due «dipartimenti» distinti, per usare il linguaggio di Lafont, come distinte sono, nell'antropologia tomista, volontà e ragione, la cui «concorrenza» in determinate successive circostanze potrà diventare estraneità.

IL RAPPORTO STORICO TRA CULTURA GIURIDICA E CULTURA TEOLOGICA

*Nella **storia della Chiesa** come si è sviluppata questa duplicità tra diritto e teologia che il Concilio Vaticano II ha provato a sanare ma le cui tensioni sperimentiamo ancora oggi?*

- c. Tale estraneità tra diritto e teologia emerge chiaramente **nei passaggi riformatori della storia moderna** della Chiesa in Occidente, quando le rapide trasformazioni del contesto sociale spingono ad **abbandonare nuovamente il metodo analogico, storicamente condizionato, a favore di nuovi percorsi spirituali anagogici**: così avviene nella riforma di Lutero e nei movimenti cattolici di *resourcement* che hanno ispirato la riforma del Concilio Vaticano II, dove la spinta antiggiuridica, più tematizzata nella teologia luterana e per certi versi implicita nel rinnovamento cattolico del XX secolo, caratterizza le riforme avviate. **Per reazione, il «dipartimento giuridico» si struttura in modo autonomo**, di fatto adottando tecniche e sistematiche del diritto secolare, ora non solo separato ma anche contrapposto, al punto da suscitare nel diritto canonico apologetiche imitazioni, per cui gli strumenti del positivismo giuridico moderno, in particolare la codificazione, plasmano la legge della Chiesa, con il rischio di modificarne anche l'indole, aumentando la divaricazione rispetto alla teologia.

IL RAPPORTO STORICO TRA CULTURA GIURIDICA E CULTURA TEOLOGICA

- d. Per ridurre la divaricazione tra diritto e teologia, **dopo il Concilio Vaticano II**, a margine della revisione del Codice di diritto canonico, **si sviluppa il dibattito sulla natura anche teologica della legge canonica** e, dunque, sulla necessità di implementare una feconda interdisciplinarietà. Il percorso storico che abbiamo qui riassunto mette però in guardia rispetto a facili concordismi: nel cristianesimo, almeno nella sua forma occidentale, **lo scarto tra legge e Vangelo giustifica il mantenimento della distinzione tra cultura giuridica e cultura teologica**, anche per evitare ogni tipo di fondamentalismo giuridico che è del tutto estraneo alla rivelazione del Verbo incarnato.

IL RAPPORTO TEORETICO TRA DIRITTO E MORALE

La distinzione tra diritto e teologia trova una sua significativa espressione nel rapporto tra diritto e morale. A tale riguardo, attorno al Vaticano II la situazione pare rovesciata: mentre diritto e teologia vanno ciascuno per la propria strada, diritto e morale sono discipline tra loro strettamente congiunte, spesso nei seminari affidate al medesimo insegnante. Si tratta però di un legame funzionale, dovuto alla convergenza tra la deriva positivista del diritto canonico codificato e la riduzione della morale ai precetti, determinate, in entrambi i casi, da ragioni pastorali. Quello che **manca è il rapporto teoretico tra il profilo giuridico della pratica cristiana e il sostegno della teologia alla coscienza morale del cristiano, nel comune riferimento alla «legge».**

Da questo punto di vista, nell'ambito del rinnovamento della teologia morale e in riferimento al diritto secolare, viene generalmente accolta la tesi della **separazione tra diritto e morale**, mutuata dal positivismo giuridico.

IL RAPPORTO TEORETICO TRA DIRITTO E MORALE

- a. L'accondiscendenza alla separazione moderna tra diritto e morale nasce dalla tensione escatologica cristiana per cui non ci può essere, su questa terra, un ordinamento giuridico che dia compiuta forma alla vita buona secondo il Vangelo: in tal senso, **la separazione tra diritto e morale evita la deriva totalitaria dello Stato etico, permettendo pure la tolleranza degli ordinamenti secolari rispetto al pluralismo etico e religioso.**
- b. Tuttavia, affermando la separazione, l'intreccio tra dimensione giuridica e coscienza morale è sottovalutato, a favore del diritto: l'appello alla responsabilità morale del cittadino rimane nell'ambito delle buone intenzioni, e la storia di questi ultimi decenni ha evidenziato una generalizzata rinuncia a questa presunta funzione pedagogica del diritto che pubblicamente è rimasto come l'unico baluardo rispetto all'arbitrio del singolo, nel minimale ed astratto limite per cui la libertà di uno termina dove inizia la libertà di un altro. Così, **accogliendo la separazione moderna tra diritto e morale, la teologia si è trovata impotente davanti alla totale privatizzazione della morale**, ridotta da sistema antropologico coerente a insieme di convinzioni etiche, e quindi svuotata della sua forza, al punto che di morale non si parla più sulla scena pubblica.

IL RAPPORTO TEORETICO TRA DIRITTO E MORALE

- c. Da questo punto di vista, **un rinnovato dialogo tra teologia morale e diritto canonico potrebbe essere istruttivo**. I teologi, al riguardo, sembrano aver sottovalutato tale aspetto. Di certo, il bene perseguito dal diritto canonico non è in primo luogo la santità del singolo, quanto piuttosto la trasparenza della testimonianza ecclesiale alla legge del Vangelo che salva: e tuttavia, l'orizzonte della *salus animarum* rende evidente come questa trasparenza passi attraverso la vita buona dei fedeli, la cui realizzazione, d'altro canto, dipende anche dalle condizioni favorevoli che il diritto canonico produce.

IL RAPPORTO TEORETICO TRA DIRITTO E MORALE

- d. Andrebbe pertanto approfondito il legame tra legge canonica e legge morale, anche rispetto alla tradizionale attitudine del diritto canonico a custodire lo «spazio interno della coscienza morale», attribuendogli pubblicamente un peso che non sempre richiede la formalizzazione nel «foro esterno». **L'esistenza concreta di un diritto che in modo costituzionale riconosce la qualità pubblica della coscienza morale**, anche quando è occulta, «pro foro interno», **sostiene il ministero della teologia morale**, nel contesto secolarizzato di oggi dove altro spazio non c'è per le leggi morali e la stessa coscienza individuale se non quello delle opinioni di ciascuno. Ugualmente, **la qualità di istruzione propria di taluni istituti del diritto canonico, come le censure irrogate per curare alcuni peccati che, per la loro incidenza sulla testimonianza ecclesiale, sono anche delitti, può dare efficacia al ministero pastorale** chiamato a «moralizzare» il popolo di Dio non nella forma scadente dell'esortazione pedagogica, ma nella modalità efficace dell'evangelica correzione fraterna.

IL RAPPORTO EPISTEMOLOGICO TRA DIRITTO CANONICO E DIRITTO SECOLARE

Una terza polarità che è necessario custodire, meditando sul rapporto tra legge canonica e azione pastorale, è quella tra diritto canonico e diritto secolare. La natura propriamente giuridica della scienza canonistica permette un rapporto paritario con le altre branche del diritto, sia dal punto di vista dei fondamenti che nella comparazione degli istituti. Se poi consideriamo che in Italia il diritto canonico è l'unica disciplina ecclesiastica ad essere insegnata nelle università statali possiamo comprendere ancora meglio la qualità strategica di tale rapporto, anche ai fini di una presenza ecclesiale nel pubblico dibattito.

A questo riguardo si tratta di **coltivare il dialogo tra diritto canonico e diritto secolare passando da un approccio apologetico ad un puntuale confronto epistemologico.**

IL RAPPORTO EPISTEMOLOGICO TRA DIRITTO CANONICO E DIRITTO SECOLARE

- a. Nel secolo scorso il riferimento del diritto canonico al diritto secolare è avvenuto sostanzialmente in chiave difensiva, per formalizzare nella Chiesa un ordinamento che fosse in tutto analogo a quello statale. Come lo Stato si era appropriato di ambiti prima ritenuti di esclusiva competenza della Chiesa, anzitutto quello matrimoniale, così **ora la Chiesa configurava il suo ordinamento adottando modelli secolari, in particolare attraverso l'uso della tecnica codificatoria.** L'intento pastorale di questa «imitazione», ben evidente in Pio X quando avviò la prima codificazione, veniva così riassorbito da un'apologetica a lungo andare controproducente: infatti, volendo ribadire l'autonomia dell'ordinamento canonico, si rischiava di sminuirne la singolarità, omologandolo agli ordinamenti secolari, come possiamo riscontrare in modo esemplare nel diritto penale.

IL RAPPORTO EPISTEMOLOGICO TRA DIRITTO CANONICO E DIRITTO SECOLARE

- b. Così, paradossalmente, avviene **anche nella seconda codificazione**, dopo il Concilio Vaticano II, quando alla difesa rispetto allo Stato laico ostile è subentrato il dialogo con il mondo contemporaneo, per cui pure negli istituti giuridici viene perseguito un concordismo che tende a non valorizzare le peculiarità dell'ordinamento canonico: il progetto della *Lex Ecclesiae Fundamental*, fallito, e la formalizzazione dei diritti del fedele, in parte realizzata, segnalano un'influenza del diritto pubblico secolare, configurato a parte rispetto al diritto privato, che sembra tradire la natura singolare della legge canonica per cui *l'utilitas privata* coincide con *l'utilitas publica*.

IL RAPPORTO EPISTEMOLOGICO TRA DIRITTO CANONICO E DIRITTO SECOLARE

- c. Sarebbe a questo punto necessaria **una nuova stagione di incontro tra diritto canonico e diritto secolare determinata** non da ragioni di politica ecclesiastica, nella relazione conflittuale o dialogica tra la Chiesa e lo Stato, ma piuttosto **da una prospettiva epistemologica**, per cui le singolarità del diritto canonico interpellano il diritto secolare rispetto ad ordinamenti capaci di tenere insieme la certezza della legge e la variabilità delle circostanze, mentre le technicalità del diritto secolare forniscono al diritto canonico strumenti efficaci in relazione alla complessità del mondo moderno.
- d. Oggi il punto di incontro potrebbe essere **l'argomentazione del carattere «religiosamente secolare» della legge canonica**: in un contesto in cui la Chiesa occidentale ha perso l'egemonia che aveva consolidato lungo il secondo millennio, spesso in supplenza rispetto al potere temporale, il diritto canonico si configura non soltanto come uno strumento proprio dell'organizzazione ecclesiastica ma anche come simbolo del carattere comunque «teologico» di ogni legge positiva umana che non voglia lasciarsi ridurre a mera procedura.

IL RAPPORTO EPISTEMOLOGICO TRA DIRITTO CANONICO E DIRITTO SECOLARE

- e. La legge canonica è appunto «**religiosamente secolare**»: senza essere «integralisticamente sacra», nel senso che rifugge ogni identificazione teocratica tra volontà di Dio e norma positiva, **testimonia** per sé stessa **quanto l'orizzonte trascendente sia costitutivo di ogni diritto secolare, anche nel momento in cui tale trascendenza non possa essere nominata**, se non nella forma indiretta dell'*agire veluti si Deus daretur*. Pertanto, la difesa di un diritto proprio nella Chiesa, complementare al diritto secolare, non è giustificata soltanto dalla necessità delle istituzioni ecclesiali ma anche dalla testimonianza rispetto alla possibilità di un diritto secolare non per forza estraneo al rilievo pubblico delle esperienze morali e religiose.

DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO

- a. è stato previsto dalle Costituzioni 47 e 50 del Sinodo diocesano 2021-2022;
- b. formalizza il diritto particolare della nuova Diocesi di Cuneo-Fossano, armonizzando norme e consuetudini provenienti dalla Diocesi di Cuneo e dalla Diocesi di Fossano;
- c. è composto di quattro parti:
 - 1. **decreti** di erezione della nuova Diocesi di Cuneo-Fossano del 1 giugno 2023
 - 2. **statuti** della Curia diocesana, del Consiglio presbiterale, del Consiglio pastorale diocesano, delle due Fondazioni di culto diocesane, dell'Istituto diocesano per il Sostentamento del Clero e della Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali
 - 3. **regolamenti** di consigli, uffici e organismi collegati alla Curia diocesana
 - 4. **decreto generale postsinodale** dell'8 settembre 2023 sulle parrocchie (1-26), sull'amministrazione dei beni temporali (27-51) e sul sostentamento del clero (52-82)

DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO
DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023
SULL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI TEMPORALI [27-51]

33.36.

i tributi diocesani, esercizio pratico di comunione dei beni; da essi si possono detrarre fino a 1000,00 euro all'anno per spese sostenute presso le fondazioni di culto diocesane, ad esempio presso Stella Maris

DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO
DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023
SULL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI TEMPORALI [27-51]

37.41.

condivisione della questua nelle otto giornate o iniziative annuali, altro esercizio pratico di comunione dei beni: ad almeno cinque si deve partecipare, l'obbligo riguarda ciascuna singola parrocchia

DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO

DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023

SULL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI TEMPORALI [27-51]

42-44.

atti di straordinaria amministrazione; lo sono anche i seguenti: 42 d) costituzione di associazione o partecipazione ad essa; 42 f) ospitalità permanente per più di due mesi continui a persone che non sono chierici diocesani o sacerdoti inseriti nel sistema del sostentamento; 42 g) [novellato il 1 febbraio 2025] concessione di procura legale; 43 a) locazioni e comodati di immobili, sia attivi che passivi; 43 b) acquisto o alienazione di beni mobili di valore superiore a 15.000 euro; 43 d) accettazione di donazioni da parte della medesima persona giuridica o fisica dal valore complessivo annuale superiore a 15.000 euro; 43 e) assunzione o licenziamento di un dipendente a tempo indeterminato; 44 a) trasferimento di un bene mobile culturale da un immobile ad un altro; 44 b) c) adeguamento liturgico di chiesa anche solo con elementi mobili, quando si modificano altare o ambone o sede

DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO
DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023
SUL SOSTENTAMENTO DEL CLERO [52-82]

53-71

applicazione diocesana del sistema di sostentamento del clero delle Chiese in Italia che è regolato dalla Delibera 58 della Conferenza Episcopale Italiana del 1 agosto 1991

DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO ***DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023*** **SUL SOSTENTAMENTO DEL CLERO [52-82]**

72. e *ALLEGATO 5* p. 123.

la misura stabilita in Piemonte per l'offerta delle messe che va al sacerdote è 10 euro, fermo restando che l'offerta è libera, per cui si ricorda un'intenzione particolare anche quando non viene lasciata alcuna offerta e quanto eccede la misura stabilita deve andare alla parrocchia e non al sacerdote

Entro due anni dall'entrata in vigore di queste norme [3 dicembre 2023], il Consiglio presbiterale può comunque offrire al Vescovo diocesano una proposta per una diversa distribuzione delle offerte per le messe celebrate, nel rispetto di quanto stabilito in merito dal diritto universale.

DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO

DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023

SUL SOSTENTAMENTO DEL CLERO [52-82]

73-75.

metà della misura stabilita delle offerte per le messe binate e trinate deve essere versata dai sacerdoti al fondo solidarietà clero della curia; lo devono fare personalmente o tramite la parrocchia; dal 1 ottobre 2024 il vescovo ha concesso ai parroci di trattenere per sé l'intera offerta della messa binata, in considerazione del loro carico pastorale; nei giorni festivi i parroci devono sempre celebrare una messa *pro populo*, e cioè senza ricevere alcuna offerta

DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO

DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023

SUL SOSTENTAMENTO DEL CLERO [52-82]


76-78.

è importante utilizzare la facoltà di celebrare messe con un'intenzione collettiva, fino a due volte a settimana in ciascuna chiesa, le cui offerte vanno tutte alla parrocchia, salvo l'offerta per il sacerdote nella misura stabilita: in questo modo si evita di accumulare un numero eccessivo di offerte per messe non celebrate, le quali vanno tutte trasmesse entro l'anno a sacerdoti che ne hanno bisogno, meglio se tramite la Curia.

DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO ***DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023*** **SUL SOSTENTAMENTO DEL CLERO [52-82]**

80-81 e *ALLEGATO 5* pp. 123-126.

l'allegato 5 offre indicazioni precise sul modo con cui le parrocchie contribuiscono ai costi di mantenimento e alle spese di trasferta dei sacerdoti; in particolare, rispetto ad un costo mensile di mantenimento di 650,00 euro, ciascun sacerdote può ricevere un rimborso fino a 300,00 euro, in proporzione al reddito lordo annuale di ciascuno.



LEGGE CANONICA E AZIONE PASTORALE

Appunti per ritrovarne la sintonia - 2

10 aprile 2025

Elio Dotto

APPUNTI

Esempi

- a. can. 144 - *supplet Ecclesia*
- b. cann. 1161-1165 - *matrimonii irriti sanatio in radice*

Quaestiones disputandae

1. Il rapporto storico tra cultura giuridica e cultura teologica
2. Il rapporto teoretico tra diritto e morale
3. Il rapporto epistemologico tra diritto canonico e diritto secolare
4. La «pastoralità» del diritto canonico
5. Per una rinnovata descrizione del diritto naturale e del diritto divino

Diritto particolare di Cuneo-Fossano

- a. sull'amministrazione dei beni temporali e sul sostentamento del clero
- b. sulle parrocchie

UN ESEMPIO

Can. 1161 - §1. La **sanazione in radice di un matrimonio nullo** consiste nella sua convalidazione senza rinnovazione del consenso, concessa dalla competente autorità; essa comporta la dispensa dall'impedimento, se c'è, e dalla forma canonica se non fu osservata, nonché la retroazione al passato degli effetti canonici.

Can. 1165 - §1. La sanazione in radice può essere concessa dalla Sede Apostolica.

§2. In singoli casi può essere concessa dal Vescovo diocesano, anche se nello stesso matrimonio concorrano più cause di nullità, e ottemperando alle condizioni di cui al can. 1125, per la sanazione di un matrimonio misto; dal medesimo, invece, non può essere concessa, se c'è un impedimento la cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica a norma del can. 1078, §2, o se si tratta di un impedimento di diritto naturale o divino positivo già cessato.

UN ESEMPIO

La sanazione in radice di un matrimonio nullo è un istituto antico che non serve soltanto a sanare difetti di forma ma può essere anche uno **strumento pastorale di inculturazione del matrimonio cristiano** nel contesto odierno: sanare un matrimonio civile, illuminandolo come sacramento, significa accompagnare i fedeli rispettandone la storia concreta.

Leggiamo a questo proposito il n. 294 dell'Esortazione apostolica *Amoris Laetitia* del 19 marzo 2016:

«La scelta del matrimonio civile o, in diversi casi, della semplice convivenza, molto spesso non è motivata da pregiudizi o resistenze nei confronti dell'unione sacramentale, ma da situazioni culturali o contingenti. In queste situazioni potranno essere valorizzati quei segni di amore che in qualche modo riflettono l'amore di Dio... Tutte queste situazioni vanno affrontate in maniera costruttiva, cercando di trasformarle in opportunità di cammino verso la pienezza del matrimonio e della famiglia alla luce del Vangelo. Si tratta di accoglierle e accompagnarle con pazienza e delicatezza».

QUAESTIONES DISPUTANDAE

1. Il rapporto storico tra cultura giuridica e cultura teologica
2. Il rapporto teoretico tra diritto e morale
3. Il rapporto epistemologico tra diritto canonico e diritto secolare
4. **La «pastoralità» del diritto canonico**
5. **Per una rinnovata descrizione del diritto naturale e del diritto divino**

LA «PASTORALITÀ» DEL DIRITTO CANONICO

Terzo principio direttivo per la riforma del Codice di diritto canonico

Su alcuni mezzi per favorire la cura pastorale nel Codice

Sinodo dei Vescovi, 6 novembre 1967

- a. La natura sacra e organicamente strutturata della comunità ecclesiale manifesta il carattere giuridico della Chiesa e di tutte le sue istituzioni destinate a promuovere la vita soprannaturale. Perciò l'ordinamento giuridico della Chiesa, le leggi e i precetti, i diritti e i doveri che ne derivano, devono essere congruenti ad un fine soprannaturale. Infatti **il diritto nel mistero della Chiesa ha carattere di sacramento o segno della vita soprannaturale dei fedeli cristiani**, che esso manifesta e promuove. Non tutte le norme giuridiche, tuttavia, sono rivolte direttamente a un fine soprannaturale o a favorire la pastorale; eppure, devono essere comunque adatte all'ottenimento del fine soprannaturale dell'uomo. Perciò nelle leggi del Codice di Diritto Canonico deve manifestarsi lo spirito di carità, temperanza, umanità e moderazione, che, come tante virtù soprannaturali, distinguono le nostre leggi da ogni legge umana o profana.

LA «PASTORALITÀ» DEL DIRITTO CANONICO

Terzo principio direttivo per la riforma del Codice di diritto canonico

Su alcuni mezzi per favorire la cura pastorale nel Codice

Sinodo dei Vescovi, 6 novembre 1967

- b. Nella formalizzazione della legge, il Codice coltiva non solo la giustizia, ma anche la saggia equità, che è frutto della benevolenza e della carità, all'esercizio delle quali il Codice cerca di incoraggiare il discernimento e la conoscenza dei pastori e dei giudici. Pertanto, **le norme canoniche non impongano obblighi, dove istruzioni, esortazioni, raccomandazioni e altri mezzi per favorire la comunione tra i fedeli appaiono sufficienti** per conseguire più facilmente il fine della Chiesa; né il Codice stabilisca facilmente leggi irritanti o inabilitanti, eccetto che nelle materie più importanti, e se sono veramente necessarie per il bene pubblico e la disciplina ecclesiastica.

LA «PASTORALITÀ» DEL DIRITTO CANONICO

Terzo principio direttivo per la riforma del Codice di diritto canonico

Su alcuni mezzi per favorire la cura pastorale nel Codice

Sinodo dei Vescovi, 6 novembre 1967

- c. Ai pastori e ai curatori d'anime sia lasciata un'opportuna potestà discrezionale per adeguarsi allo stato e alle condizioni dei doveri dei singoli fedeli cristiani. Inoltre, il bene di tutta la Chiesa sembra richiedere che **le norme del Codice non siano troppo rigide**. Si ritiene infatti che la maggiore libertà concessa, specie in situazioni specifiche come le missioni, sia di grande importanza per far emergere del tutto l'**indole pastorale** del diritto canonico.

LA «PASTORALITÀ» DEL DIRITTO CANONICO

Ad una prima lettura, il terzo principio direttivo parlando di «indole pastorale del diritto canonico» sembra riferirsi al ministero dei pastori, per cui si chiede alla legge canonica un'elasticità funzionale all'azione pastorale. Sappiamo che questa lettura, in sé pertinente, ha alimentato anche l'equivoco sul carattere meramente strumentale della legge canonica, consolidando, di fatto, l'antigiuridismo degli anni attorno al Vaticano II e relegando il diritto canonico ad istanza secondaria o almeno successiva nella missione cristiana, con non pochi danni nel governo ecclesiale.

In realtà è necessario interpretare la «pastoralità» richiesta al diritto canonico non soltanto relativamente al ministero dei pastori ma, in modo più ampio, **in riferimento al carattere storico della testimonianza ecclesiale.**

LA «PASTORALITÀ» DEL DIRITTO CANONICO

Bisogna dunque riconoscere che, al di là della sua duttilità «per motivi pastorali», il diritto canonico è già per natura sua pastorale, e dunque raccomandarne la «pastoralità» significa invocare una migliore comprensione della sua necessità per **stabilizzare** le riforme pastorali della chiesa, sostenendo il ministero dei pastori.

Stabilizzare le riforme pastorali significa non lasciarle in balia di progetti sempre da capo riscritti, evitando che le necessarie innovazioni debbano convivere con strutture ed istituzioni desuete.

Sostenere il ministero dei pastori significa sollevarli dall'obbligo della creatività personale per cui ciascuno si sente in dovere di essere originale: obbedire ad una prassi ecclesiale condivisa è la prima forma di esercizio del ministero ordinato.

PER UNA RINNOVATA DESCRIZIONE DEL DIRITTO NATURALE E DEL DIRITTO DIVINO

Nel riferimento al diritto naturale e al diritto divino è necessario abbandonare il linguaggio positivista che materializza la legge naturale e la legge divina in un ipotetico codice di norme positive, note a monte rispetto alle concrete situazioni culturali e storiche: di conseguenza, come evitiamo di definire un «diritto naturale» ma riconosciamo **la forza di una legge naturale che esiste soltanto nella mediazione delle culture**, e dunque attraverso la coscienza morale, così dobbiamo evitare di definire un «diritto divino», riconoscendo invece **il «comando del Signore» come orizzonte escatologico della legge canonica**, ma anche, di ogni altra legge positiva.

PER UNA RINNOVATA DESCRIZIONE DEL DIRITTO NATURALE E DEL DIRITTO DIVINO

Si tratta anzitutto di riprendere la riflessione della teologia morale sul ripensamento della legge naturale: qui proponiamo la sintesi che ne fa **Giuseppe Angelini**.

Serve una lettura decisamente escatologica della legge naturale. Essa corregge la comprensione sottesa all'uso corrente, che della categoria viene fatta dalla teologia cattolica nel quadro del contenzioso con lo stato laico prima, con la cultura laica in genere poi. La legge naturale **non può essere intesa come codice minimale di precetti negativi**, di divieti dunque, i quali mai potrebbero essere trasgrediti e che la ragione stessa raccomanderebbe a tutti gli uomini. Definisce invece **la figura della giustizia perfetta**, fin dall'origine iscritta nella creazione dell'uomo, che tuttavia può trovare realizzazione effettiva **unicamente mediante la decisione libera della fede**. Tale decisione comporta la conversione, e cioè [...] la ripresa critica di ogni tradizione civile. Per il fatto di essere *critica*, tale ripresa non cessa per altro d'essere appunto una *ripresa*. La coscienza credente non può accedere alla verità compiuta della legge naturale se non a procedere appunto **dalle evidenze dischiuse dalla pratica effettiva della vita**, dunque da una pratica la quale è di necessità **mediata dalle forme della cultura**.

PER UNA RINNOVATA DESCRIZIONE DEL DIRITTO NATURALE E DEL DIRITTO DIVINO

La verità escatologica della legge naturale e l'orizzonte escatologico del «comando del Signore» mantengono certo una precedenza gerarchica, per così dire «archeologica», rispetto alle leggi morali e positive: ma la dipendenza di queste dall'*archè* **non avviene al modo della deduzione razionale da un primo principio, ma attraverso una storica e quindi limitata appropriazione soggettiva dell'inizio, in tensione verso il compimento ultimo.**

Di conseguenza, il riferimento al diritto naturale e al diritto divino più che una compressione metafisica della realtà vanno intesi come una **rassicurazione**: il fedele e il pastore sono rassicurati dal fatto che il cammino verso la vita buona, al servizio della quale esiste la Chiesa, è ben tracciato da Dio stesso; l'interpretazione di questa traccia non è automatica e richiede un'appropriazione soggettiva, ma il fedele e il pastore non sono lasciati da soli in questo percorso.

DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO

- a. è stato previsto dalle Costituzioni 47 e 50 del Sinodo diocesano 2021-2022;
- b. formalizza il diritto particolare della nuova Diocesi di Cuneo-Fossano, armonizzando norme e consuetudini provenienti dalla Diocesi di Cuneo e dalla Diocesi di Fossano;
- c. è composto di quattro parti:
 - 1. **decreti** di erezione della nuova Diocesi di Cuneo-Fossano del 1 giugno 2023
 - 2. **statuti** della Curia diocesana, del Consiglio presbiterale, del Consiglio pastorale diocesano, delle due Fondazioni di culto diocesane, dell'Istituto diocesano per il Sostentamento del Clero e della Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali
 - 3. **regolamenti** di consigli, uffici e organismi collegati alla Curia diocesana
 - 4. **decreto generale postsinodale** dell'8 settembre 2023 sulle parrocchie (1-26), sull'amministrazione dei beni temporali (27-51) e sul sostentamento del clero (52-82)

DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO

DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023

SULLE PARROCCHIE [1-26]

1-2.26. Definizione delle articolazioni pastorali territoriali

1. A norma della costituzione 29 del Sinodo diocesano, l'attività pastorale viene organizzata a livello di Parrocchie e Unità pastorali; il riferimento alla «Zona pastorale» va limitato al coordinamento di sacerdoti e diaconi, già in essere, e alla formazione degli altri operatori pastorali laici e consacrati; inoltre, serve a custodire l'attenzione ecumenica ed a rafforzare il lavoro in rete con le altre agenzie educative, culturali e sociali del territorio.

2. Per «Unità pastorale» si intende l'insieme di più Parrocchie affidate allo stesso parroco, o agli stessi parroci *in solidum*. Il lavoro comune stabile di più Parrocchie affidate a parroci diversi viene denominato «Collaborazione pastorale» ed è preliminare alla costituzione dell'Unità pastorale.

26. Rivedendo il numero e il dimensionamento delle Parrocchie, nei modi stabiliti dall'art. 25, viene ridotto anche il numero delle Zone pastorali che, avendo un territorio più esteso, mantengono solo le funzioni specificate sopra all'art. 1, sotto la guida dei Vicari foranei, denominati Vicari zonali, di cui ai cann. 553-555.

DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO ***DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023*** **SULLE PARROCCHIE [1-26]**

7. Luoghi per la celebrazione di battesimi e esequie

È opportuno che i sacramenti dell’Iniziazione cristiana siano amministrati unitariamente, nel Centro dell’Unità pastorale oppure a rotazione nelle diverse chiese parrocchiali, in particolare la Confermazione, ma valutando pure celebrazioni unitarie del Battesimo che, anche ai sensi dei cann. 856 e 857, va amministrato nelle chiese parrocchiali che hanno il fonte battesimale, evitando di ricorrere ad altre chiese, di quartiere o frazionali, e di norma nella Veglia pasquale o nell’Eucaristia domenicale, al fine di evidenziarne sempre il carattere ecclesiale, pubblico e pasquale.

Analogamente, la celebrazione delle Esequie sia soltanto nelle chiese parrocchiali.

DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO ***DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023*** **SULLE PARROCCHIE [1-26]**

7. Luoghi per la celebrazione dei matrimoni

Per il Matrimonio ci si attenga alle disposizioni del Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana per cui sul ricorso a chiese non parrocchiali, di proprietà dell'ente Parrocchia [o dei Santuari diocesani], è competente il parroco del luogo, cercando di adottare criteri omogenei all'interno di ciascuna Zona pastorale, esclusi sempre i Santuari diocesani e le altre chiese con personalità giuridica propria o date in uso all'ente Diocesi, salvo eventuali privilegi concessi dai rispettivi Statuti [si possono celebrare matrimoni nel Santuario diocesano di Cussano].

DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO

DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023

SULLE PARROCCHIE [1-26]

8. Riduzione del numero delle messe

Vengano anche formulate proposte per la riduzione del numero delle Messe auspicata dalla costituzione 24 del Sinodo diocesano, tenendo conto di quanto segue:

- d.** per le intenzioni di suffragio nel settimo giorno o nel trentesimo giorno o nel primo anniversario dalla morte si suggerisce, valutando i diversi contesti, di dedicare ogni settimana una o più Messe feriali già programmate, promuovendo una più complessiva pastorale del lutto;
- e.** nelle chiese non parrocchiali in cui non si celebra abitualmente l'Eucaristia, si programmi di norma una sola Messa all'anno, in occasione della festa propria, salvo che la chiesa venga utilizzata in determinati periodi in sostituzione della chiesa parrocchiale o per la necessità pastorale temporanea di aumentare il numero delle Messe.

DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO ***DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023*** **SULLE PARROCCHIE [1-26]**

9. Liturgia della parola nei giorni feriali

Formulando proposte per la riduzione del numero delle messe, ai sensi dell'art. 8, i parroci prevedano nei giorni feriali altre forme di celebrazione, guidate dai diaconi o da ministri non ordinati, in particolare la Liturgia delle Ore o la Liturgia della Parola.

DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO

DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023

SULLE PARROCCHIE [1-26]

9. Liturgia della parola nei giorni festivi

Nelle chiese in cui non è più possibile celebrare la Messa festiva, il parroco valuti se proporre la Liturgia festiva della Parola, con la distribuzione della Comunione Eucaristica, secondo le norme liturgiche approvate dalla Conferenza Episcopale Piemontese e con il consenso del Vicario episcopale per la pastorale: tale celebrazione non può mai compiersi in quelle chiese dove la Messa è stata celebrata nella vigilia; così pure non è consentito compiere più di una Liturgia festiva della Parola nella medesima chiesa; inoltre, nella stessa chiesa dove nel giorno festivo si celebra una Messa non è consentita la Liturgia festiva della Parola in sostituzione di un'altra Messa o nella vigilia.

DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO ***DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023*** **SULLE PARROCCHIE [1-26]**

14. *Modalità di collaborazione dei sacerdoti emeriti*

I sacerdoti emeriti possono essere una risorsa preziosa per le Parrocchie in cui hanno il domicilio o a cui sono legati da altri motivi: i parroci si consiglino con loro e se ne avvalgano nel rispetto della condizione di sacerdoti che hanno lasciato il servizio attivo, quindi senza impegni a tempo pieno e senza essere membri dei Consigli di cui agli artt. 16 e 17; gli emeriti aiutino i parroci con discrezione, favorendone la relazione pastorale con i fedeli e con una particolare prudenza quando collaborano nella parrocchia che prima era loro affidata, soprattutto nel caso in cui abbiano mantenuto lì il domicilio, con il consenso del Vescovo diocesano.

DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO ***DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023*** **SULLE PARROCCHIE [1-26]**

16. e ALLEGATO 1 pp. 119s. Consiglio parrocchiale per gli affari economici

In ogni Parrocchia dell'Unità pastorale deve essere costituito il Consiglio parrocchiale per gli affari economici (CPAE) di cui al can. 537: il parroco, o il parroco moderatore ove vi siano più parroci *in solidum*, può costituire un solo Consiglio per tutte le parrocchie a lui affidate, garantendo nel Regolamento un'adeguata rappresentanza dei fedeli di ciascuna.

DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO ***DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023*** ***SULLE PARROCCHIE [1-26]***

17. e ALLEGATO 1 pp. 119s. Consiglio pastorale parrocchiale

A norma della costituzione 21 del Sinodo diocesano, il Consiglio pastorale parrocchiale (CPP) di cui al can. 536 è obbligatorio. È opportuno che tale Consiglio sia costituito unico per tutte le parrocchie dell'Unità pastorale, garantendo nel Regolamento un'adeguata rappresentanza dei fedeli di ciascuna.

CONCLUSIONE

Le tre funzioni del diritto canonico: inculturare, stabilizzare, assicurare.

1. favorisce l'inculturazione della fede nelle situazioni concrete
2. stabilizza le riforme della chiesa
3. rassicura il fedele e il pastore, dando loro la certezza necessaria.

Discorso al Tribunale della Sacra Rota Romana

Per l'apertura del nuovo anno giudiziario

Paolo VI, 8 febbraio 1973

Se il Diritto canonico ha il suo fondamento in Cristo, Verbo Incarnato, e pertanto ha valore di segno e di strumento di salvezza, ciò avviene per opera dello Spirito che gli conferisce forza e vigore; bisogna dunque che esso esprima la vita dello Spirito, produca i frutti dello Spirito, riveli l'immagine di Cristo. Per questo è un diritto gerarchico, un vincolo di comunione, un diritto missionario, uno strumento di grazia, un diritto della Chiesa. Queste qualità sono le esigenze dello Spirito che vivifica e dirige la Chiesa, l'unisce a Cristo, la porta a Dio e agli uomini in uno stesso slancio d'amore.